## TESTO VIGENTE ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO "CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI APPRENDISTI" **DEL 18 MAGGIO 2009 COME MODIFICATO IN DATA 21 SETTEMBRE 2010** 1. Con effetto dal 1° Giugno 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); 2. La prestazione, ove spettante ai sensi dei successivi punti, verrà anticipata all'apprendista dall'impresa di appartenenza per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi meteorologici e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi e nei limiti dei massimali di legge; 3. La Cassa Edile di Ragusa, ricorrendo le condizioni di cui al successivo punto 4., rimborserà alle Imprese, che applicano il CCNL "Edilizia Industria" del 18/06/2008 nonchè il CCPL 23/04/2007 e successivi, quanto anticipato ai sensi dei precedenti punti 1. e 2., al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista, non competendo, invece, all'impresa il rimborso dei contributi previdenziali a proprio carico, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al punto 4.5 e successivi; 4. L'erogazione della prestazione, ed il successivo rimborso da parte della Cassa Edile di Ragusa, è subordinata alle seguenti condizioni:

4.1. la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita

ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;

4.2. il lavoratore apprendista, all'atto dell'evento, deve risultare iscritto alla	
Cassa Edile di Ragusa;	
4.3. l'impresa richiedente deve risultare regolarmente iscritta alla Cassa Edile	
di Ragusa, ed in regola con i versamenti degli accantonamenti e delle	
contribuzioni alla medesima Cassa Edile, all'atto della liquidazione della	
relativa domanda di rimborso;	
4.4. l'impresa deve aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei	
lavoratori le ore di CIGO dell'apprendista;	
4.5. l'impresa, a pena di decadenza e fermo quanto disciplinato al successivo	
punto 4.7, dovrà avanzare alla Cassa Edile di Ragusa apposita domanda	
di rimborso entro e non oltre i 60 giorni successivi al rilascio, da parte	
dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi	
meteorologici per il cantiere presso cui era occupato il personale	
apprendista;	
4.6. l'impresa, entro il termine perentorio di cui al precedente punto 4.5 e	
fermo quanto disciplinato al successivo punto 4.7, dovrà allegare alla	
domanda di rimborso: <del>a pena di irricevibilità della stessa:</del>	
4.6.1. copia <u>debitamente firmata</u> della busta paga del lavoratore	
apprendista attestante l'anticipo corrisposto;	
4.6.2. copia dell'autorizzazione INPS all'intervento CIG a favore del	
personale operaio per eventi meteorologici e per il medesimo	
cantiere presso cui era occupato l'apprendista;	
4.6.3. copia del modello L.U.L., Libro Unico del Lavoro, al fine di	
verificare le ore di sospensione causate dall'evento;	
4.7. nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale	
	2

apprendista, fermo il precedente punto 4.6.1, non necessitando	
l'autorizzazione INPS di cui al precedente punto 4.6.2, l'impresa dovrà	
presentare la domanda di rimborso alla Cassa Edile di Ragusa, a pena di	
decadenza, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia	
mensile dei lavoratori occupati (MUT) relativa al periodo in cui si è	
verificato l'evento ed allegare, <del>a pena di irricevibilità</del> :	
4.7.1. idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi	
dell'evento atmosferico nel cantiere interessato;	
4.7.2. attestazione rilasciata da Pubblici Ufficiali (p.e.: Polizia	
municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, etc) dalla quale si	
evinca che le condizioni atmosferiche non consentivano l'inizio	
del lavoro, <u>in mancanza, l'Ente Cassa Edile autonomamente si</u>	
attiverà per la necessaria verifica;	
4.7.3. copia del modello L.U.L., Libro Unico del Lavoro, al fine di	
verificare le ore di sospensione causate dall'evento.	
5. La disciplina di cui al presente Accordo si applica agli eventi insorti dal 1°	
Giugno 2009.	
6. La Cassa Edile di Ragusa è impegnata a predisporre l'apposito schema	
di domanda di rimborso che invierà, in uno con una circolare esplicativa,	
a tutte le imprese ed ai lavoratori apprendisti iscritti alla data del	
30/04/2009 ed alle imprese ed ai lavoratori apprendisti che via via si	
iscriveranno;	
7. A far data dal 1° Giugno 2009 è istituito, presso la Cassa Edile di Ragusa, un	
apposito fondo denominato CIGO alimentato da una aliquota dello 0,30% da	
calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del	
	3

CCNL 18/06/2008, con il quale far fronte agli oneri conseguen	i
all'attuazione di quanto previsto al precedente punto 3.;	
8. Al fine di non incidere sul costo del lavoro, date le risultanze di bilancio, a fa	r
data dal 1° Giugno 2009 l'aliquota del Fondo Anzianità Professionale Edil	е
(APE) è fissata nel 2,20% da calcolare sempre sugli elementi dell	a
retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 18/06/2008;	
9. Onde procedere alla puntuale verifica del presente Accordo la Cassa Edile o	li
Ragusa è tenuta ad inviare alle Parti, a far data dal 30/09/2009 e con cadenz	a
mensile, un dettagliato rapporto afferente questa nuova prestazione;	
10. Al Comitato di gestione dell'Ente è demandato il compito di valutare i	<u>n</u>
sede straordinaria eventuali e motivate richieste di riesame delle pratich	<u>e</u>
presentate dalle imprese e non accolte dal medesimo Ente.	
***	
Le domande che alla data odierna (21 settembre 2010) sono già state assunt	e
	<u></u>
al protocollo della Cassa Edile oltre il previgente termine dei 30 giorni e	
al protocollo della Cassa Edile oltre il previgente termine dei 30 giorni e entro il nuovo termine dei 60 giorni si ritengono presentate entro i termini d	d
	d
entro il nuovo termine dei 60 giorni si ritengono presentate entro i termini d	d
entro il nuovo termine dei 60 giorni si ritengono presentate entro i termini d	d
entro il nuovo termine dei 60 giorni si ritengono presentate entro i termini d	d
entro il nuovo termine dei 60 giorni si ritengono presentate entro i termini d	d
entro il nuovo termine dei 60 giorni si ritengono presentate entro i termini d	d
entro il nuovo termine dei 60 giorni si ritengono presentate entro i termini d	d
entro il nuovo termine dei 60 giorni si ritengono presentate entro i termini d	d
entro il nuovo termine dei 60 giorni si ritengono presentate entro i termini d	d